

COMUNE DI VANZAGO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO NAVETTA SOCIALE

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN VANZAGO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL' INFANZIA COLLODI, PRIMARIA NEGLIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RONCHETTI (CON SERVIZIO OBBLIGATORIO DI ASSISTENZA CON ACCOMPAGNATORE) E SERVIZIO NAVETTA SOCIALE - ANNI SCOLASTICI, 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 (PERIODO: 01/09/2026 – 31/07/2029).

CIG: _____

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, si sono costituiti ai sensi art. 107 del decreto leg.vo 267/2000 i Sig.ri:

_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di VANZAGO, di seguito nel presente atto denominato anche "Comune" – C.F. 03351920156– che rappresenta nella sua qualità di _____ giusto decreto sindacale n. ____ del ____/____/____;

_____ nato il ____/____/____ a _____ codice fiscale n. _____ residente in via _____ n. ____ CAP _____ – _____ in qualità di _____ della società _____ con sede legale in _____ Via _____ n.____, partita IVA n. _____ codice fiscale n. _____

PREMESSO

Che, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, espletata dalla CUC di Rho, con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/____ veniva affidato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti in Vanzago e frequentanti le scuole dell' infanzia Collodi, primaria Neglia e secondaria di primo grado Ronchetti (con servizio obbligatorio di assistenza con accompagnatore) e servizio navetta sociale - anni scolastici, 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 (periodo: 01/09/2026 – 31/07/2029).– CIG _____ - per un periodo contrattuale: 22 giugno 2026 - 7 settembre 2029, alla società _____ con sede legale in _____ Via _____ partita IVA n. _____ codice fiscale, n. _____ per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____;

Che rimane nella facoltà del Comune di Vanzago l'attivazione delle seguenti opzioni, computate nel valore complessivo d'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 36/2023:

a) Importo valore presumibile stimato per l'eventuale proroga contrattuale di ulteriori tre anni scolastici, dal 01.09.2029 al 31.07.2032, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____;

b) Importo valore presumibile stimato per l'eventuale proroga del termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, stimabile in massimo mesi quattro, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____;

c) eventuale aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse. Oggetto dell'appalto.

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, come sopra rappresentato che accetta, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti in Vanzago e frequentanti le scuole dell'infanzia Collodi, primaria Neglia e secondaria di primo grado Ronchetti (con servizio obbligatorio di assistenza con accompagnatore) e servizio navetta sociale - anni scolastici, 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 (periodo: 01/09/2026 – 31/07/2029);

Art. 2 – Capitolato Speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e inderogabile delle norme e condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore e nella normativa vigente. In particolare si dà atto che il Capitolato Speciale d'Appalto e la documentazione in esso richiamata, ancorché non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art 3 – Ammontare del contratto

L'importo netto contrattuale ammonta ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____, per il periodo contrattuale dal 01/09/2026 al 31/07/2029.

Resta nella disponibilità dell'ente, per le sue successive valutazioni l'eventuale attivazione delle seguenti opzioni, quali istituti:

a) eventuale proroga contrattuale di ulteriori tre anni scolastici, dal 01.09.2029 al 31.07.2032, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____;

b) eventuale proroga del termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, stimabile in massimo mesi quattro, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____;

c) eventuale aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023, per un importo netto pari ad € _____, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, per un importo lordo pari ad € _____.

L'attivazione delle eventuali opzioni, come sopra disciplinate e quantificate, verrà disposta con successivi specifici atti, a seguito dei quali l'importo del presente contratto si intenderà adeguato per l'importo integrativo corrispondente, tali integrazioni non determinano modifiche contrattuali diverse di quelle già previste nel presente atto.

In esito alla eventuale attivazione delle opzioni, sarà conseguentemente integrata la polizza fideiussoria presentata a titolo di garanzia definitiva da parte dell'appaltatore.

Conseguentemente potranno essere integrati, qualora previsto per legge, l'imposta di bollo e ogni altro eventuale onere.

L'importo del contratto può variare, sulla base della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

Art. 4 – Clausola di revisione dei prezzi

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- per la quota di incidenza della manodopera: l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie nei servizi socio-sanitari;
- per i prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Al fine di determinare la quota di incidenza del costo della manodopera sul valore totale del contratto, verrà considerata l'incidenza indicata in fase di gara dall'aggiudicatario.

Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale di raggiungere la spesa massima impegnata e verranno retribuiti i soli servizi effettivamente svolti.

L'Amministrazione si riserva di adeguare, nella misura prevista dalla normativa vigente, l'impegno di spesa complessivo qualora il numero effettivo degli iscritti ai servizi lo renda necessario;

Art. 5 - Termine di inizio e ultimazione del servizio

La durata dell'appalto è dal 01/09/2026 al 31/07/2029.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il periodo dal 01.09.2029 al 31.07.2032 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 6 –Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali si applicheranno le penali previste nel capitolato speciale d'appalto. E' fatto salvo il risarcimento di eventuali e/o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione a causa di inadempienze dell'impresa. L'Appaltatore che incorre in uno dei casi ritenuti dal capitolato speciale d'oneri sarà ritenuto gravemente inadempiente con le conseguenze previste dal medesimo capitolato, inclusa la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Articolo 7– Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad osservare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo, previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo in cui si svolgono i servizi, e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori.

Art. 8– Coperture assicurative e cauzione definitiva

La ditta appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante, terzi, persone e cose che potranno derivare da qualsiasi fatto imputabile alla stessa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio. A tal fine ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con estensione nel novero dei terzi della stazione appaltante e dei suoi dipendenti e polizza RC Auto, con massimali non inferiori a quelli previsti dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore ha costituito cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante _____ per la somma di € _____

Art. 9 – Trattamento dati personali e riservatezza. Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito Gdpr) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata e/o indicato dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Vanzago, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha il potere di nominare la ditta appaltatrice quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

L'appaltatrice, pertanto, che accetta, è designata ai sensi dell'art. 28 Gdpr quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito anche "Responsabile Esterno") che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'incarico affidato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento di detto incarico, così come descritto nel presente contratto.

L'appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento. Dichiara altresì di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità, professionalità ed affidabilità e di garantire sufficienti strumenti e capacità per porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Gdpr stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Le Parti a tal riguardo stipulano apposito atto giuridico denominato "Nomina a Responsabile del trattamento", allegato al presente Contratto e facente parte integrante dello stesso, che regola nello specifico il trattamento dei dati effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Il Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere che quest'ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge applicabile in tema di protezione dei dati e/o delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in detto ambito.

Si informa che il Comune di Vanzago, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, tratta i dati personali del Responsabile e/o suoi dipendenti / collaboratori, contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, anche per mezzo di mezzi meccanici o elettronici, esclusivamente allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto nonché al fine di eseguire lo stesso e le attività in esso comprese, ad esempio per adempiere agli obblighi precontrattuali/contrattuali, informativi, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o imposti dal contratto e/o da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità. Per le ulteriori informazioni relative al trattamento dati effettuato dal Titolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa estesa sul trattamento dei dati personali, che il Responsabile, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver visionato e che può richiedere in qualsiasi momento al Titolare.

Il Responsabile consegna altresì al Comune Vanzago la propria informativa in relazione al trattamento dei dati personali di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori del Comune ai sensi dell'art. 13 Gdpr all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Si dà atto che l'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il Dpr n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001", nonché il codice di comportamento del Comune di Vanzago.

Si dà atto altresì che ai sensi dell'art. 2 del Dpr n. 62/2013 gli obblighi di condotta previsti nei suddetti codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente.

Art. 10 – Controlli

Le parti prendono atto che i controlli sui requisiti generali e speciali si sono conclusi con esito positivo.

Art. 11– Risoluzione contrattuale. Recesso

Per la risoluzione e per il recesso trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023.

Art. 13– Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 dell'art. 25 del D.L. 66/2014 nonché del D.M. n. 55/2013, dal 31/03/2015 è obbligatorio l'esclusivo utilizzo della fattura elettronica, da inviare tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate;

Art. 14– Controversie.

La definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante in relazione all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.